



COMUNI DI Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera,

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

*COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELLA
FUNZIONE DI AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI V.A.S.*

SEDUTA DEL 29/07/2019

Presenti:

SI NO

- X *Arch. Michele Borsacchi Comune di Palaia*

- X *Arch. Claudia Caroti Comune di Casciana Terme Lari*

- X *Arch. Katuscia Meini Comune di Buti*

- X *Arch. Anna Guerriero Comune di Calcinaia*

- X *Arch. Michele Borsacchi Comune di Capannoli*

- X *Ing. Alessandra Frediani Comune di Bientina*

Funge da Segretario Verbalizzante Silvia Lorenzoni

IL PRESENTE VERBALE CONTIENE N. 4 DECISIONI ASSUNTE

IL COMITATO TECNICO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DELL'UNIONE VALDERA

Richiamata la delibera della Giunta dell'Unione Valdera n. 69 del 02.08.2013, la delibera del C.C. del Comune di Capannoli n. 42 del 24.10.2013, la delibera del C.C. del Comune di Paiaia n. 49 del 29.11.2013, la delibera del C.C. del Comune di Bientina n. 59 del 19.12.2013, la delibera del C.C. del Comune di Buti n. 3 del 27/01/2015, la delibera del C.C. del Comune di Casciana Terme Lari n. 30 del 19/05/2017, la delibera del C.C. del Comune di Calcinaia n. 14 del 20.03.2018 su invito del Responsabile del Procedimento del Comune di Calcinaia nei locali della sede dell'Unione Valdera, in data odierna, alle ore 9:00 si è riunito il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale che esercita le Funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S. in forma Associata per esaminare le procedure poste all'ordine del giorno dal Comune di Calcinaia.

I componenti presenti assicurano la validità della seduta a norma del Regolamento per il funzionamento dell'Autorità Competente approvato con delibera della Giunta dell'Unione n.89 del 1.08.2014 e modificato con delibera della Giunta dell'Unione n. 18 del 16.02.2018.

DECISIONE n° 1

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CALCINAIA:

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO PdR N.5 "VELODROMO" E CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE ALL'INTERNO DELL'UTOE 5 FORNACETTE AI SENSI DELL'ART. 30 COMMI 1-2 DELLA L.R. 65/2014 - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 10/2010

PROPONENTE: Soc. C.M.S.A. Cooperativa Muratori Sterratori e Affini.

AUTORITA' PROCEDENTE: Consiglio Comunale del Comune di Calcinaia.

CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Richiamato il verbale della seduta del 21/11/2018 relativo all'approvazione del Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, redatto dall'Arch. Marco Malloggi per conto del Proponente e inviato, con nota del 23/11/2018 con prot. n. 66596, a cura dell'Unione Valdera, ai soggetti competenti in materia ambientali individuati nel Documento stesso e confermati dal Comitato Tecnico; l'Autorità competente prende atto che sono pervenuti i seguenti contributi tecnici in merito al Documento Preliminare di cui alla proposta di variante di cui all'oggetto:

- **CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO** – prot. n. 69052 del 07/12/2018: *“Si invita il richiedente ad un'attenta valutazione del rischio idraulico derivante dai potenziali incrementi di portata conseguenti alla urbanizzazione prevista nel comparto a carico dell'attuale sistema fognario. Si ricorda, inoltre, che nella valutazione della compatibilità idraulica delle nuove edificazioni dovrà essere tenuto conto del criterio della invarianza idraulica.”*;
- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE** – prot. n. 71132 del 21/12/2018: *Le varianti al Piano Attuativo ed al Regolamento Urbanistico non dovranno quindi produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano ;*
- **AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST** – prot. n. 106 del 02/01/2019: *“... esprime Parere Favorevole a quanto valutato nel documento”*;
- **REGIONE TOSCANA - Direzione Ambiente ed Energia** – prot. 71068 del 20/12/2018: *Visti i contenuti di variante e le analisi svolte nel documento di verifica non si ritiene che possano presentarsi effetti ambientali significativi negativi tali da richiedere l'assoggettamento a VAS. Si richiede tuttavia, visto che l'area ricade in classe di pericolosità media P2 e che conseguentemente è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 9 delle norme del PGRA, di verificare che gli interventi vengano realizzati in condizione di gestione del rischio idraulico ed in particolare vengano applicate le disposizioni di cui alla recente LR 41/2018 con particolare riferimento agli articoli che dettano indirizzi e prescrizioni per gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica.”*
- **TOSCANA ENERGIA** - prot. 67510 del 29/11/2018: *“... non si rilevano, in questa fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano.”*;

Vista la Relazione su Rischio Idraulico e sulla invarianza idraulica redatta dal Prof. Ing. Stefano Pagliara e la Relazione Tecnica redatta da parte dell'Arch. Marco Malloggi entrambi da parte dell'Autorità Proponente, in risposta ai contributi sopra riportati, si propone l'installazione di n. 3 vasche volano per un totale di 90 mc in modo da rispettare l'invarianza idraulica calcolata all'interno della relazione. Le vasche saranno in grado di mitigare l'effetto dell'urbanizzazione in oggetto relativamente alla portata e al volume da scaricare. Inoltre sarà anche prevista un'area pavimentata semi-permeabile per una superficie di mq. 605 circa da posizionare all'interno del

comparto. Pertanto la relazione idraulica rispetta quanto richiesto dai tre Enti competenti in materia ambientale sopra richiamati. In particolare relativamente al rischio idraulico la relazione dimostra che l'area non è soggetta ad allagamento e relativamente all'invarianza idraulica vengono realizzate opere al fine di rispettarla.

Verificato che sulla base del suddetto Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS, dei contributi ricevuti, e delle controdeduzioni ai contributi, l'insieme degli impatti ambientali, derivanti dall'azione di trasformazione prevista dalla variante in esame, non sono riconducibili come impatti ambientali diretti rilevanti, in considerazione della loro limitata entità, sulle componenti ambientali delle aree.

Ciò premesso;

Esaminata la documentazione relazionata dall'Arch. Anna Guerriero della Sezione Pianificazione e Governo del Territorio del Comune di Calcinaia;

Richiamati gli artt. 22 e 23 della L.R.T. n. 10/2010;

L'AUTORITA' COMPETENTE

In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R.T. n. 10/2010, ESCLUDE all'unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la "VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO PdR N.5 "VELODROMO" E CONTESTUALE VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE ALL'INTERNO DELL'UTOE 5 FORNACETTE AI SENSI DELL'ART. 30 COMMI 1-2 DELLA L.R. 65/2014"

Il Relatore Arch. Anna Guerriero




letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:


Ing. Alessandra Frediani



Arch. Michele Borsacchi



Arch. Claudia Caroti



DECISIONE n° 2

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CALCINAIA:

VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA LRT 65/2014 AL
REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEI VINCOLI
URBANISTICI DI ALCUNE SCHEDE-NORMA AI SENSI DELL'ART. 222 COMMA 2BIS
DELLA LRT 65/2014 - VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VAS AI
SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 TER LRT 10/2010

PROPONENTE: COMUNE DI CALCINAIA

AUTORITA' PROCEDENTE: GIUNTA MUNICIPALE.

CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VAS

La Variante in esame può rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10, la quale recita che "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa." Per tale motivo si chiede all'Autorità Competente di esprimersi "(...) con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

La modifica proposta non determina effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico. All'interno del Rapporto Ambientale, infatti, le Schede Norma oggetto di variante sono state puntualmente verificate all'interno del capitolo 4 "Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull'ambiente dell'attuazione del nuovo Regolamento Urbanistico".

Ciò premesso;

Esaminata la documentazione relazionata dall'Arch. Anna Guerriero della Sezione Pianificazione del Territorio del Comune di Calcinaia;

Richiamato l'art. 5 comma 3ter della L.R.T. n. 10/2010;


L'AUTORITA' COMPETENTE


In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 5 comma 3ter della L.R.T. n. 10/2010, ESCLUDE all'unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la "VARIANTE SEMPLIFICATA AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA LRT 65/2014 AL REGOLAMENTO URBANISTICO FINALIZZATA ALLA REITERAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI DI ALCUNE SCHEDE-NORMA AI SENSI DELL'ART. 222 COMMA 2BIS DELLA LRT 65/2014 "

Il Relatore Arch. Anna Guerriero 

letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Ing. Alessandra Frediani 

Arch. Michele Borsacchi 

Arch. Claudia Caroti 

DECISIONE n° 3

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CALCINAIA:

VARIANTE FINALIZZATA ALLE REITERAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI DI CUI ALLA SCHEDA-NORMA RE6 AI SENSI DELL'ART. 222 COMMA 2BIS DELLA LRT 65/2014 - VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA A VAS AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 TER LRT 10/2010

PROPONENTE: COMUNI DI CALCINAIA

AUTORITA' PROCEDENTE: GIUNTA MUNICIPALE.

CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' SEMPLIFICATA A VAS

La Variante in esame può rientrare tra i procedimenti di cui all'art. 5, comma 3 ter della Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10, che recita che "Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a

VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.”. Per tale motivo si chiede all’Autorità Competente di esprimersi “(...) con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.

La modifica proposta non determina effetti ambientali attesi diversi da quelli già valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico. All’interno del Rapporto Ambientale, infatti, la Scheda Norma RE6 è stata puntualmente verificata all’interno del capitolo 4 “Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente dell’attuazione del nuovo Regolamento Urbanistico”.

Ciò premesso;

Esaminata la documentazione relazionata dall'Arch. Anna Guerriero della Sezione Pianificazione del Territorio del Comune di Bientina;

Richiamato l'art. 5 comma 3ter della L.R.T. n. 10/2010;


L'AUTORITA' COMPETENTE

In merito agli aspetti procedurali relativi alle disposizioni di legge, ai sensi dell’art. 5 comma 3ter della L.R.T. n. 10/2010, **ESCLUDE** all’unanimità dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la “**VARIANTE FINALIZZATA ALLE REITERAZIONE DEI VINCOLI URBANISTICI DI CUI ALLA SCHEDA-NORMA RE6 AI SENSI DELL’ART. 222 COMMA 2BIS DELLA LRT 65/2014**”


Il Relatore Arch. Anna Guerriero 

letto approvato e sottoscritto

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Ing. Alessandra Frediani 

Arch. Michele Borsacchi 

Arch. Claudia Caroti 

DECISIONE n° 4

ORDINE DEL GIORNO DEL COMUNE DI CALCINAIA:

VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO (ai sensi dell'art. 30 della L.R.T. 65/2014) RIGUARDANTE ALCUNE ZONE RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO - AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VAS AI SENSI DEGLI ARTT. 22 E 23 LRT 10/2010

PROPONENTE: COMUNE DI CALCINAIA

AUTORITA' PROCEDENTE: Consiglio Comunale

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S.

Vista la richiesta presentata al Comune di Calcinaia di **VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART. 30 LRT 65/2014 RIGUARDANTE ALCUNE ZONE RICADENTI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO URBANIZZATO;**

Visto il documento preliminare per la Verifica di assoggettabilità a VAS approvato con Delibera di Giunta Comunale e trasmesso dal Responsabile del Procedimento a questo Comitato, nel quale sono valutate le risorse ambientali potenzialmente coinvolte nell'attuazione della variante, per ciascuna è stato valutato l'eventuale impatto delle previsioni e le modalità con cui si propone di intervenire per migliorare e tutelare la risorsa.

Le risorse valutate sono:

- Suolo e sottosuolo;
- Acqua;
- Aria;
- Energia;
- Clima acustico;
- Rifiuti;
- Sistema della vegetazione e della fauna;
- Sistema degli spazi pubblici;
- Sistema Paesaggistico e naturale;
- Infrastrutture per la mobilità;

L'Autorità procedente chiede al Comitato Tecnico di individuare gli Enti competenti in materia ambientale al fine di inviare loro il Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della variante suddetta e precisamente:

- Regione Toscana Direzione "Urbanistica e politiche abitative"
 - Direzione "Ambiente ed energia" – Settore Tutela della Natura e del Mare
 - Direzione "Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale"
 - Direzione "Difesa del suolo e protezione civile"
 - Ufficio del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
- Provincia di Pisa – Settore Ambiente e Urbanistica
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale
- Azienda USL Toscana Nord Ovest
- A.R.P.A.T. – Dipartimento di Pisa
- A.I.T. – Autorità Idrica Toscana
- A.T.O. Toscana Costa
- Consorzio 4 – Basso Valdarno
- Acque S.p.A.
- Toscana Energia S.p.A.
- Enel S.p.A.
- Telecom Italia S.p.A.
- Comuni confinanti con il comune di Calcinaia:
 - Comune di Bientina
 - Comune di Vicopisano
 - Comune di Pontedera
 - Comune di Cascina
- Unione Valdera

ALL' UNANIMITA'

Il COMITATO TECNICO ritiene il documento preliminare di verifica di assoggettabilità meritevole di accoglimento e l'elenco degli Enti competenti in materia ambientale esaustivo; detto documento sarà trasmesso dall'Ufficio Amministrativo a tutti i soggetti individuati nell'elenco come Enti competenti in materia ambientali che, entro 30 gg. dal ricevimento possono inviare i propri contributi.

Letto approvato e sottoscritto,

I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Il Relatore Arch. Anna Guerriero

letto approvato e sottoscritto



I membri del nucleo di valutazione con diritto di voto:

Ing. Alessandra Frediani.....*Alessandra Frediani*.....

Arch. Michele Borsacchi.....*Michele Borsacchi*.....

Arch. Claudia Caroti.....*Claudia Caroti*.....

alle ore 11.00 la seduta viene sciolta

Il Segretario Verbalizzante Lorenzoni Silvia.....*Silvia Lorenzoni*.....